

Quesito in ordine all'applicazione della circolare n. P-94-00510 del 15 gennaio 1994, in materia di rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 marzo 1994, ha deliberato di rispondere nei seguenti termini:

"Con nota del 5. 2. 1994 il Procuratore della Repubblica di Salerno, premesso che "nell'ambito di un'indagine conoscitiva in atto da parte dell'Ispettorato Generale è stata richiesta a magistrati di questo Ufficio, in occasione della loro audizione, la produzione di copia integrale di tutte le dichiarazioni rese all'Ufficio medesimo da collaboranti di giustizia, sentiti come persone informate sui fatti in procedimenti riguardanti magistrati indagati", ha proposto un quesito in ordine alla possibilità di applicare la circolare consiliare P-94-00510 (delibera del 13. 1. 1994), riguardante i rapporti tra segreto investigativo e poteri del CSM, "anche alle procedure per le indagini preliminari dell'Ispettorato Generale citato, considerata la natura degli atti richiesti vincolati all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p."

La risposta al quesito del Procuratore della Repubblica di Salerno, se mantenuta negli stretti termini in cui esso è stato formulato, non può che essere negativa sulla base del contenuto letterale e sostanziale della circolare citata. Questa infatti è stata dettata avendo esclusivamente riguardo alla peculiare posizione del Consiglio, non esterna all'ordine cui appartiene l'ufficio giudiziario, e quindi "del tutto differenziata" da quella che caratterizza invece la P.A., nei confronti sia del magistrato che procede alle indagini che di quello che vi sia eventualmente sottoposto. In virtù di tale posizione si è così potuto escludere che "rispetto al Consiglio, in quanto organo che realizza il governo autonomo della magistratura" si possa porre una "esigenza di tutela da interferenze esterne", fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio gravante su tutti i componenti del Consiglio.

Le stesse considerazioni non possono invece ovviamente valere per l'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia che, per il disposto dell'art.1 co.1 L. 12. 8. 1962 n.1311, "è posto alla dipendenza diretta del Ministro Guardasigilli".

Va comunque sottolineato che non spetta al Consiglio dettare regole in ordine all'esercizio dei poteri attribuiti al Ministro di grazia e giustizia e, in particolare, in ordine all'esercizio dei poteri di sorveglianza di cui agli articoli 13 R.D. lgs. 31 maggio 1946 n.511 e 56 D.P.R. 16 settembre 1958 n.916. Si tratta, infatti, di attribuzioni proprie del Ministro che, nella parte finalizzata al promovimento dell'azione disciplinare e per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, formano oggetto di previsione costituzionale. Lo spazio per un intervento consiliare potrebbe aprirsi soltanto qualora atti concreti emanati in attuazione di quei poteri andassero ad incidere sull'indipendenza garantita dalla Costituzione alla funzione giudiziaria.

Detto ciò non può però naturalmente essere sottaciuto che proprio la diretta dipendenza dall'organo al quale la Costituzione riconosce la facoltà di promuovere

l'azione disciplinare, e che per legge (art.13 R.D.lgs. 31.5.1946 n.511) "esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del P.M.", attribuisce all'Ispettorato generale un evidente e rilevante interesse alla conoscenza di dati ed elementi che, come nel caso di indagini penali nei confronti di magistrati, possono influire sulle determinazioni del Ministro in ordine a tutti gli atti ed iniziative di sua competenza. Per la verità anche a questo specifico proposito sarebbe opportuno distinguere tra i casi in cui l'Ispettorato procede alle "verifiche ispettive" di cui all'art. 7 della L.1311/1962 – siano esse ordinarie o "parziali" – dalle fattispecie nelle quali si procede ad "inchiesta amministrativa" ex art.12 della stessa legge. Nella prima ipotesi infatti, i magistrati ispettori sono chiamati a riferire soltanto "sulla entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati", o dal "singolo magistrato", mentre nella seconda, se il Ministro decide di esercitare "il potere di avvalersi dell'ispettorato per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario", si deve riferire oltre che "in merito al servizio prestato dal magistrato" nei cui riguardi è stata disposta l'inchiesta, e alle "attitudini e capacità dimostrate", anche "su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare". È evidente perciò che solo in tale ultima situazione il magistrato ispettore nello svolgere lo specifico incarico di procedere all'inchiesta può, ed anche deve, occuparsi delle eventuali risultanze di indagini preliminari penali riguardanti magistrati. Sotto questo profilo non può d'altro canto disconoscersi che, sebbene si tratti pur sempre di un intervento da parte di una Autorità amministrativa esterna, l'attività strumentale dell'ispettorato appare destinata a provocare l'esercizio (da parte del Ministro) di poteri e facoltà a carattere essenzialmente propulsivo, o comunque di collaborazione, nei confronti delle funzioni disciplinari e di autogoverno del Consiglio. Ne discende che si può rinvenire un interesse specifico riconosciuto dall'ordinamento – analogo per questo solo aspetto a quello indicato nella menzionata circolare riguardante il ruolo del CSM – idoneo a configurare un dovere di piena ed ampia collaborazione da parte dei magistrati del P.M. nei confronti degli ispettori incaricati di una inchiesta ex art.12. Nell'ambito di questa collaborazione potrebbe quindi apparire compatibile anche con i generali principi del processo penale il superamento dei divieti formali posti a tutela del segreto investigativo, e quindi la conoscibilità di atti ancora segreti ex art.329 c.p.p. (salve ed impregiudicate le forme e modalità di accesso a tali atti da parte dell'Ispettorato, che dovranno essere concordate ed in ultima istanza ovviamente decise dal magistrato titolare delle indagini). Tale conoscibilità non dovrà comunque pregiudicare il positivo sviluppo delle indagini penali e la sicurezza delle persone, e pertanto il magistrato del P.M. che procede potrà certamente allo stato degli atti rifiutare, o ritardare, le informazioni ed i dati richiesti ogniqualvolta sussistano concreti pericoli legati allo specifico momento processuale. Nè è pensabile che in ordine a tali valutazioni possa esercitarsi un qualche sindacato di merito esterno da parte dell'organo ministeriale (in un'ottica simile, anche se con non condivisibili implicazioni di ordine direttamente e tipicamente disciplinare, si muove del resto una bozza di disegno di legge trasmessa dal Ministro con nota del 15 marzo 1993).

Diversamente si procederà, ovviamente, alla piena e diretta applicazione della circolare del 13. 1. 1994 allorché dovesse entrare in qualche modo in gioco – o attraverso una richiesta consiliare di intervento rivolta all'ispettorato ex art. 8 L.195/1958, o a seguito di altra forma di coinvolgimento – il diretto interesse del Consiglio alla conoscenza degli atti coperti dal segreto di cui all'art.329 c.p.p.”.